




Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

IL VADEMECUM DEL SETTORE INSTALLAZIONE IMPIANTI

CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI

Marzo 2020

Revisione 2 – Aggiornata dopo DM del MiSE 25 marzo 2020





1. PREMESSA

Obiettivo di questo breve vademecum è quello di fornire, per quanto possibile, alcune indicazioni pratiche in grado di assicurare operatività alle imprese. E' chiaro come non si possano avere risposte a tutte le domande anche perché l'emergenza che stiamo vivendo è eccezionale e ci sta ponendo davanti a problemi mai neanche lontanamente affrontati prima.

I suggerimenti che seguono sono pertanto il frutto di un mix tra la normativa e la giurisprudenza vigente e l'esperienza che, da qualche giorno, stiamo tutti facendo per dare risposte alle imprese. Si tratta pertanto di indicazioni alla cui elaborazione hanno contribuito tutti i colleghi che da giorni sono in prima linea e che, in parte, sono già state inviate alle nostre strutture territoriali.

E' del tutto evidente che, con l'evolvere della situazione, possono anche mutare le indicazioni da dare agli imprenditori per cui questo vademecum va considerato come una sorta di work in progress da aggiornare ogniqualvolta ve ne sarà la necessità.

Nel vademecum, in particolar modo nel capitolo 5 inerente il rapporto con i clienti, diamo indicazioni piuttosto "rigide" in merito a compiti e responsabilità di chi è proprietario di un impianto ed all'atteggiamento da tenere in merito da parte delle imprese. Questo per tutelare al massimo le imprese stesse che potrebbero trovarsi, quando l'emergenza sarà finita e la vita di tutti tornerà normale, a dover affrontare possibili contenziosi giudiziari derivanti da danni causati dal malfunzionamento di impianti non mantenuti, e non per loro responsabilità, secondo la periodicità prevista.

2. INDICAZIONI DI CARATTERE SANITARIO

Non volendo interferire con le osservazioni/interpretazioni degli esperti del settore ed ai colleghi che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro che a livello nazionale e territoriale hanno già prodotto ampia e sufficiente documentazione in merito ci limitiamo a sottolineare quelle principali:

- a) Mantenere la distanza di sicurezza (almeno m. 1,00) dal cliente;
- b) Indossare la mascherina (se si trova ed a prescindere dalla sua efficacia). L'unica tipologia di mascherina che evita sia il contagio che l'essere contagiati è quella infermieristica (FPP2, ma probabilmente anche FPP3). Quelle che si vedono indossare dai cittadini in questi giorni sono quelle chirurgiche e servono solo per non trasmettere eventuali contagi;
- c) Usare i guanti;
- d) Smaltire correttamente i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
- e) Effettuare l'intervento di manutenzione e/o di installazione senza la presenza del cliente o con il cliente a distanza di sicurezza.
- f) Per il pagamento niente contanti, ma bonifici on line.

Per una trattazione più esauriente dell'argomento rimandiamo al documento "Protocollo per la sicurezza nelle aziende" (pag. 11) che riprende quanto contenuto nel "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" condiviso dalle parti sociali in data 14/03/2020.

3. LE ATTIVITA' CONSENTITE

L'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020, così come l'Allegato 1 del DM del MiSE 25 marzo 2020, lascia a nostro parere una eccessiva indeterminatezza relativamente alle attività consentite o sospese.

Intanto va chiarito, perché su questo aspetto numerosi sono stati i dubbi ed i quesiti che ci sono stati posti dagli imprenditori, che **le attività consentite elencate descrittivamente nell'Allegato 1 del Dpcm 11 marzo si cumulano con quelle definite con i codici ATECO nell'Allegato 1 del DM 25 marzo 2020. Per essere chiari, l'Allegato 1 del DM 25/3/2020, che riduce quelle comprese nel Dpcm 22 marzo, integra e non sostituisce l'Allegato 1 del Dpcm 11 marzo.**

Per quanto concerne il settore installazione impianti, il riferimento al codice ATECO 43.2 non risolve in alcun modo il dilemma di molti nostri imprenditori in merito alla possibilità o meno di proseguire la propria attività. Nel codice 43.2 sono infatti ricomprese tutte le attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti previste dal comma 2 dell'art. 1 del DM 37/08 e, ad una interpretazione letterale della declaratoria, per il nostro settore non cambierebbe nulla.

La nostra interpretazione è che vada mantenuta l'operatività di quelle relative a garantire la sicurezza degli impianti e di conseguenza anche degli utenti.

In pratica, ed anche alla luce delle disposizioni governative tese a sospendere tutte le attività ritenute non essenziali, **riteniamo che vadano sospese tutte le attività di installazione di nuovi impianti, anche in cantiere, e quelle relative ad interventi per l'efficienza energetica, mentre siano da ritenersi consentite quelle relative ad interventi di manutenzione e riparazione che rivestano carattere di urgenza.** Si tratta di un atteggiamento prudentiale, ma che consente di mettere al riparo le nostre imprese da eventuali sanzioni oltre che di salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini/utenti, dei lavoratori e dei nostri imprenditori che nella quasi totalità dei casi lavorano giornalmente fianco a fianco con i loro dipendenti.

Facendo un esempio pratico, se una caldaia perde gas o un corto circuito ha messo fuori uso un impianto elettrico l'intervento di riparazione va garantito così come quello relativo alla riattivazione di un impianto di sollevamento che si è bloccato, mentre l'adeguamento o l'ampliamento di un qualsiasi impianto, sia esso elettrico, termico, elettronico o di condizionamento, sono attività che a nostro avviso rientrano tra quelle sospese.

Analogamente sono da garantire nel modo più assoluto le attività di manutenzione degli impianti di quelle filiere industriali considerate strategiche, ad esempio quella alimentare, di cui è stata disposta la prosecuzione dell'attività.

C'è inoltre da considerare che gli interventi tesi a garantire la sicurezza e la funzionalità degli impianti rientrano tra i cosiddetti "servizi pubblici essenziali" così come previsto dagli artt. 1 e 2 della L. 146/90. In particolare nel comma a) dell'art. 2 viene precisato che tra i servizi pubblici essenziali sono ricompresi *"l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi"*.

Ci prendiamo comunque la responsabilità di affermare che, in questo momento, qualsiasi, e sottolineiamo qualsiasi, intervento di manutenzione e di installazione di nuovi impianti nelle strutture sanitarie di ogni ordine e grado abbia la priorità e superi qualsiasi restrizione di legge.

Molte imprese del settore, comunque, hanno già preso decisioni di sospensione dell'attività anche in assenza dei Dpcm del Governo; va considerata anche la non volontà dei nostri imprenditori di mettere a rischio la salute dei propri dipendenti, soprattutto in caso di impossibilità nel garantire loro i dispositivi di protezione individuale (guanti monouso e mascherine) necessari.

Avendo prima chiarito che le attività consentite ricomprese nell'Allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 si cumulano con quelle indicate nell'Allegato 1 del DM 25 marzo 2020, le attività di commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e **materiale elettrico e termoidraulico**, così come quelle di commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione (All. 1 Dpcm 11 marzo) sono consentite al pari di quelle relative al commercio all'ingrosso di articoli antincendio ed antinfortunistici (All. 1 DM 25 marzo 2020).

Per quanto riguarda i **riparatori di elettrodomestici** anche il DM 25/3/2020 tra le attività consentite prevede quelle relative ai seguenti codici ATECO:

- 95.11.00 – Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
- 95.12.01 – Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
- 95.12.09 – Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
- 95.22.01 – Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

Per quel che riguarda invece le attività commerciali sono consentite quelle relative al *“commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo, audio video, elettrodomestici”* e *“commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati”* così come espressamente indicato nell'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020.

Più in generale riteniamo che anche per le attività di riparazione degli elettrodomestici siano da considerarsi consentite tutte quelle che attengono alla garanzia della sicurezza degli utenti. Ad esempio, se un qualsiasi elettrodomestico per un guasto disperde energia elettrica (quando lo tocco prendo la scossa) l'intervento di riparazione assume carattere di urgenza e va eseguito. Diverso è se da una lavatrice o da una lavastoviglie con la guarnizione rotta fuoriesce acqua; in questo caso l'intervento di riparazione non riveste carattere di urgenza in quanto il guasto non mette in pericolo l'utente e può essere tranquillamente posticipato.

Si ritiene utile comunque, per evitare di incorrere in contrattempi e sanzioni, tenere sempre a portata di mano il certificato camerale dell'impresa con l'indicazione del codice ATECO di riferimento e, in caso di interventi di urgenza, farsi inviare dal cliente la richiesta di intervento tramite mail, sms, whatsapp, etc.)

4. IL RAPPORTO CON I LAVORATORI

Nelle FAQ del Governo, laddove si fa riferimento a chi opera in cantiere, si stabilisce che: *«nell'ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario, debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del lavoratore che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, sarà valutata dall'impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali».*

Analogo discorso può essere fatto nei confronti di un lavoratore che, pur dotato di dispositivi di protezione individuale, per paura del contagio si rifiuti di lavorare in caso di interventi presso il domicilio del cliente.

Peraltro, occorre considerare che:

- il datore di lavoro è tenuto ad applicare i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori. La garanzia della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e la messa a disposizione di specifici dispositivi di protezione individuale sono aspetti fondamentali;
- qualora non sia possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro privato può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse fino al 25 marzo (o fino al termine dell'emergenza). Salvo eventuali attività indifferibili da rendere in presenza, il datore di lavoro privato può, infatti, programmare l'utilizzo delle ferie riferite all'anno precedente entro il termine di godimento o di utilizzo stabilito dalla contrattazione collettiva;
- peraltro, per i lavoratori del settore privato, il datore di lavoro potrà valutare la possibilità di riconoscere a tali lavoratori forme di flessibilità oraria o di modifica transitoria dell'articolazione dell'orario di lavoro limitatamente al periodo di durata dell'emergenza ovvero il ricorso ad altri strumenti di flessibilità comunemente previsti dalla contrattazione collettiva (ad. esempio banca ore) ovvero la concessione di permessi straordinari.

Tutto ciò considerato e benché perduri una oggettiva situazione emergenziale, è indubbio che resta in capo al lavoratore dipendente il dovere di comportarsi – per quanto possibile – in ottemperanza a quelli che sono gli obblighi contrattuali e di legge.

5. IL RAPPORTO CON I CLIENTI

Numerosi cittadini/clienti, soprattutto le famiglie, stanno disdettando alle nostre imprese lavori ed interventi di manutenzione da tempo programmati per timore di contagi. Le preoccupazioni dei cittadini sono legittime e pienamente comprensibili, ma agli stessi si deve far presente a cosa si può incorrere qualora un impianto, la cui sicurezza non è stata garantita dagli interventi di manutenzione programmati, sia malfunzionante e provochi danni a persone o cose.

Come è noto la vigente legislazione (art. 7, D.P.R. 74/13) affida all'installatore (impianti nuovi) ed al manutentore (impianti esistenti) il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione sull'impianto termico, mentre spetta al proprietario dell'impianto (in pratica chi lo utilizza sia esso il proprietario dell'appartamento nel quale l'impianto è installato o un semplice affittuario) mantenerlo sicuro ed efficiente. Il comma 2 dell'art. 8 del DM 37/08 specifica chiaramente infatti che *“Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite”*.

Sono pertanto chiare ed inequivocabili i compiti e le responsabilità del “proprietario dell'impianto” che, qualora non faccia effettuare gli interventi di manutenzione nei tempi previsti dall'impresa installatrice, si assume l'onere di risponderne, in sede civile ed eventualmente anche in sede penale.

A tal fine, in caso di disdetta da parte del proprietario dell'impianto di un intervento di manutenzione vanno fatte presente allo stesso le responsabilità cui incorre. Portiamo ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione n. 4451 del 3 Febbraio 2016 in cui la Corte ha respinto il ricorso di una proprietaria di un immobile concesso in locazione confermandole la condanna per i reati previsti dagli artt. 589 (omicidio colposo - *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è*

commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni)" e 590 (Lesioni personali colpose – "Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309".) del codice penale. La proprietaria, nonostante le sollecitazioni dell'amministratore e le norme tecniche in materia di sicurezza e di manutenzione degli impianti domestici, non aveva infatti fatto riparare lo scaldabagno malfunzionante, cagionando la morte del proprio inquilino e l'intossicazione degli altri condomini.

Per sollevarsi da ogni responsabilità, però, l'impresa deve comunque poter dimostrare l'evidenza del diniego o del rifiuto, da parte del cliente, di far effettuare l'intervento di manutenzione. Pertanto ogni tipo di comunicazione (mail, whatsapp, etc.) intercorsa con il cliente che rifiuta l'intervento va conservata.

Tale accorgimento assume ancor più importanza quando si parla di garantire, come nel DPCM emanato dal Presidente del Consiglio, i cosiddetti "servizi pubblici essenziali". Nel nostro caso nel comma a) dell'art. 2 della L. 146/90 si specifica chiaramente che tra i servizi pubblici essenziali sono ricompresi *"l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità', nonché **la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi**".*

Pertanto è innegabile che gli impiantisti, nel gestire o mantenere un impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità dello stesso, svolgano un servizio pubblico essenziale; addirittura, quando firmano una dichiarazione di conformità sottoscrivono un atto pubblico come un qualsiasi pubblico ufficiale.

Nel malaugurato caso di danni a persone e cose provocate dal malfunzionamento di un impianto causato dal mancato intervento manutentivo, al di là delle responsabilità del proprietario e del contenzioso che ne deriverebbe per la quasi certa decadenza della copertura assicurativa, va in qualche modo chiarito a quali conseguenze potrebbe andare incontro quella impresa che, per cause non certo ad essa imputabili, non ha potuto svolgere quel pubblico servizio richiamato dal già citato comma a) dell'art. 2 della L. 146/90.

Inoltre, le limitazioni alla possibilità di spostamento, le norme di salute e sicurezza introdotte (presenza contemporanea delle persone fisiche all'interno dei luoghi di lavoro, distanze minime da garantire, etc.) e le difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime e prodotti su tutto il territorio nazionale hanno evidentemente causato dei problemi di non poco conto alle imprese per quanto riguarda la consegna dei lavori e la sospensione dell'attività nei cantieri.

Una “scappatoia” era stata individuata negli artt. 1218 (*Responsabilità del debitore*) e 1256 (*Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea*) del Codice Civile in relazione alla sopravvenuta impossibilità della prestazione, impossibilità di cui però deve essere provata la non imputabilità della causa all’impresa stessa. A conferma di ciò è intervenuto quanto previsto dall’art. 91 (*Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici*) del Decreto Legge 18/2020 del 17 Marzo 2020 “Cura Italia” che ha introdotto la seguente disposizione che riportiamo di seguito:

All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

Va ricordato che l’art. 1218 del Codice Civile specifica che *“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*.

In pratica, ed al di là delle disposizioni governative o regionali di chiusura dei cantieri edili, qualora vi dovessero essere ritardi oppure omessi adempimenti, relativamente al periodo di emergenza sanitaria, si potrà invocare l’impossibilità della prestazione per rispetto delle misure di contenimento di cui al DL 6/2020 in tema di *“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

L’eventuale carenza di mascherine, che vanno considerate DPI ex Decreto Legislativo 81/2008, in ambienti di lavoro in cui sia oggettivamente impossibile, come ad esempio nei cantieri, mantenere la distanza di un metro tra un lavoratore e l’altro, potrà essere invocata, per contrastare eventuali penali per ritardata ultimazione, e quindi per richiedere ed ottenere la sospensione dei lavori nell’attuale fase.

Per preservare infatti la salute del personale dipendente e/o professionale coinvolto nei lavori, è stato infatti necessario applicare il principio di precauzione previsto nei documenti per la sicurezza nella parte di *“valutazione dei rischi”*, sospendendo temporaneamente tutte quelle opere non essenziali e indispensabili al funzionamento di servizi primari.

I moduli di cui agli allegati 1 e 2 possono essere utilizzati nella comunicazione ai propri clienti, pubblici o privati, in caso di sospensione delle attività o di ritardo nella consegna dei lavori.



Infine il problema dei lavori in trasferta. Il Protocollo del 14 marzo condiviso dalle parti sociali consiglia la sospensione o l'annullamento di trasferte e viaggi di lavoro, consiglio che però va valutato tenendo conto delle esigenze specifiche dell'azienda.

In pratica, qualora la mancata effettuazione delle trasferte dei lavoratori dovesse avere effetti pesantemente negativi sulla funzionalità dell'impresa, le trasferte vanno effettuate a patto però che, naturalmente, i lavoratori siano dotati di tutti i dispositivi di protezione e che, nell'effettuazione della trasferta, vengano adottati tutti gli accorgimenti per garantire la loro sicurezza.

Il Protocollo va nello spirito di evitare tutti gli spostamenti non strettamente necessari per il lavoro dell'impresa (ad es. spostamenti per visitare i clienti, per fini commerciali e/o di marketing), ma di garantire, in deroga alla sospensione generalizzata di tutte le attività, il "core-business" dell'impresa stessa.

Non è pertanto intenzione del Protocollo limitare in alcun modo quanto necessario allo svolgimento dell'attività caratteristica dell'impresa.

6. SOSPENSIONE TERMINI DI SCADENZA

Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) all'articolo 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*) nel comma 2 prevede che *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e **atti abilitativi** comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"*.

La nostra interpretazione è che l'attestazione SOA va sicuramente considerata come un atto abilitativo, così come la certificazione f-gas e la qualificazione FER, tutte abilitazioni obbligatorie che consentono di fare appalti pubblici, installazione e manutenzione di impianti f-gas e/o alimentati da fonti rinnovabili. In pratica, senza essere in possesso di quelle attestazioni, certificazioni e qualificazioni gli appalti pubblici non si possono fare così come non si possono mettere le mani su impianti FER o che contengono f-gas.

Diversa interpretazione va data a nostro avviso in merito a su quelle certificazioni, come ad esempio la ISO 9001 che non sono obbligatorie, ma volontarie, e non costituiscono la condizione senza la quale un determinato lavoro non può essere svolto.

Quanto sopra delineato ha avuto conferma, ad esempio in merito alle certificazioni f-gas, con la nota del Ministero dell'Ambiente (Allegato 3) del 23 marzo con la quale, in risposta ad una precisa, esplicita e formale richiesta di CNA Installazione Impianti, si estende al 15 giugno 2020 la validità delle certificazioni di imprese e persone fisiche in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio ed il 15 aprile.

Naturalmente CNA Installazione Impianti, pur apprezzando il tempestivo intervento del Ministero dell'Ambiente, si riserva di intervenire nuovamente chiedendo nuove tempistiche e modalità di sospensione qualora la situazione, che muta di giorno in giorno, lo dovesse richiedere.



Allegato 1

FAC SIMILE MODULO COMUNICAZIONE RINVIO CONSEGNA LAVORI

Con riferimento alle opere oggetto di affidi ed in corso di svolgimento presso _____, la scrivente IMPRESA/COSOCIETA' CONSORTILE comunica in ordine alle intervenute esigenze a carattere d'urgenza previste dal *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* del 9 marzo 2020 concernenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CoronaVirus) che saranno possibili significativi spostamenti delle date previste per la consegna dei predetti lavori in conseguenza delle limitazioni intervenute e possibili nuove limitazioni ad oggi non determinabili.

Questo perché le disposizioni contenute nel predetto decreto, estese poi con ulteriore DPCM del 10 marzo, hanno limitato oltre che la possibilità di spostamento e la presenza contemporanea delle persone fisiche all'interno dei luoghi di lavoro, per le distanze minime da garantire, anche la difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime e prodotti su tutto il territorio nazionale.

L'IMPRESA/COSOCIETA' CONSORTILE garantisce che continuerà nell'azione di vigilanza affinché continuino ad essere adottate tutte le misure di prevenzione e sicurezza verso i propri dipendenti (nel caso di interventi in imprese commerciali e produttive aggiungere anche la dizione "il Vs. personale"), assicurando la regolare prosecuzione delle attività ove e quando possibile.

A disposizione per ogni necessità o chiarimento, con l'occasione ringraziando porgiamo

Cordiali saluti.



Allegato 2

FAC SIMILE MODULO COMUNICAZIONE SOSPENSIONE LAVORI

Con riferimento all'intervenuto DPCM del 11 marzo '20, la scrivente impresa/società consortile comunica che al fine di preservare la salute del nostro (nel caso di interventi in imprese commerciali e produttive aggiungere anche la dizione "vostro") personale dipendente e/o professionale coinvolto nei lavori, ritiene necessario applicare il principio di precauzione previsto nei documenti per la sicurezza nella parte di "valutazione dei rischi", sospendendo temporaneamente tutte quelle opere non essenziali e indispensabili al funzionamento di servizi primari.

Siamo certi che vorrete apprezzare e condividere l'impostazione adottata, volta a garantire la maggior tutela della salute nell'interesse generale.

A disposizione per ogni necessità o chiarimento, con l'occasione ringraziando porgiamo

Cordiali saluti.



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

Il Direttore Generale

A tutte le persone fisiche e le imprese certificate
ai sensi del D.P.R. n. 146/2018

Agli Organismi di Certificazione di cui all'articolo
5 del D.P.R. n. 146/2018 (elenco in allegato)

Alle Associazioni degli Organismi di Valutazione
della Conformità (elenco in allegato)

Alle Associazioni di categoria

Ad Unioncamere

Ad Ecocerved

Ad ACCREDIA

OGGETTO: *Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell'articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra*

1. Introduzione.

L'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile, in conseguenza degli effetti determinati dall'epidemia COVID-19.

Il comma 2 del citato articolo 103 prevede che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*.

Con la presente Circolare si intendono chiarire gli aspetti applicativi di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

Come noto, il D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra disciplina, tra le altre cose, il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

In particolare, gli articoli 7 e 8 del citato D.P.R. n. 146/2018 prevedono che le persone fisiche e le imprese che svolgono le citate attività devono essere in possesso di un certificato rilasciato dagli Organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA e designati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Tali certificati hanno una validità di dieci anni per le persone fisiche e di cinque anni per le imprese e devono essere rinnovati, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati medesimi.

Le persone fisiche e le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:

- i) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n.146/2018;
- ii) presentare richiesta di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati;
- iii) nel caso delle persone fisiche, sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008;
- iv) nel caso delle imprese, dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall'Allegato B 2.1 del D.P.R. n. 146/2018.

Entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati le persone fisiche e le imprese dovranno presentare apposita istanza di rinnovo di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati.

Per il rilascio di nuove certificazioni nonché alle verifiche annuali di mantenimento delle stesse si rimanda alle specifiche Circolari tecniche di ACCREDIA, ed in particolare alla Circolare informativa N° 03/2020 e N° 04/2020 e la Circolare tecnica DC N° 06/2020.

2. Modalità di applicazione dell'articolo 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, si rappresenta quanto segue.

2.1. Estensione della validità delle certificazioni

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020.

Al fine di rendere valida l'estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del *Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate* (www.fgas.it), a prorogare fino al 15 giugno 2020 le date dei certificati da loro

rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi), secondo quanto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Considerato che ACCREDIA, in quanto organismo unico nazionale di accreditamento, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, è designato ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli Organismi di certificazione, a partire dalla data della presente circolare, si adopera per monitorare l'attività degli Organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018 di prorogare fino al 15 giugno 2020, le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi).

2.2. Aggiornamento del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

Unioncamere, tramite il gestore dell'infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono, con le medesime modalità attualmente utilizzate per la trasmissione dei certificati e senza ulteriori oneri, la comunicazione, da parte degli Organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018, del prolungamento al 15 giugno della validità dei soli certificati, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno visibili nella "Sezione C - Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate" del citato Registro.

A supporto dell'attività gli Organismi di certificazione potranno accedere ad un elenco dei certificati di propria competenza rientranti in questa fattispecie.

La presente Circolare è pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione, sul sito www.fgas.it e sul sito di ACCREDIA.

Giusy Lombardi

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

- AICQ SICEV S.r.l.
- AJA Registrars Europe S.r.l.
- APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l.
- APAVE ITALIA CPM S.r.l.
- CEPAS S.r.l.
- CERTIEURO S.r.l.
- CERTIQUALITY S.r.l.
- CSI S.p.A.
- DEKRA Testing and Certification S.r.l.
- DI.QU. S.r.l.
- DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.
- EN.I.C. s.r.l.
- ICIM S.p.A.
- ICMQ S.p.A.
- IMQ S.p.A.
- INTERTEK ITALIA S.p.A.
- ITEC - Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.
- KIWA CERMET Italia S.p.A.
- MTIC Intercert S.r.l.
- Q.C.B. ITALIA S.r.l.
- RINA Services S.p.A.
- S.T.S. Servizi e Tecnologie di Saldatura S.r.l. - Certificazioni
- SGS Italia S.p.A.
- TEC EUROLAB S.r.l.
- TECNEA ITALIA S.r.l. a socio unico
- TÜV Italia S.r.l.
- Verigas S.r.l.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

- CONFORMA
- Federazione CISQ
- AIOICI
- ALPI Associazione
- U.N.O.A.



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

PROTOCOLLO SICUREZZA NELLE AZIENDE

**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro, in data 14/03/2020**

15 MARZO 2020





Covid-19

Protocollo per la sicurezza nelle aziende



Misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere garantite in tutte le aziende grazie a un protocollo raggiunto sabato 14 marzo 2020, tra sindacati e imprese in accordo con il Governo. Il documento consiste in 13 punti volti a contrastare e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro. Eccoli in sintesi.

Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

Controlli all'ingresso

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Limitare i contatti con i fornitori esterni

Per l'accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Va ridotto anche l'accesso ai visitatori.

Pulizia e sanificazione

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack.

Igiene delle mani

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti.

Mascherine e guanti

Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi.



Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone.

Possibile chiusura dei reparti non necessari e smart working

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.

Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni

Si può procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi. Bisogna assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Ammortizzatori sociali e ferie

Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali o se non fosse sufficiente utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Stop trasferte e riunioni

Sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale).

Orari ingresso-uscita scaglionati

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Gestione di un caso sintomatico

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L'azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la



verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rls.

Roma 15 marzo 2020

